

Spett.le BANCA D'ITALIA Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale Via Nazionale, 91 00184 ROMA

Roma, 8 marzo 2012 Prot. n. 72/12/afin\_00012

# Attività di Consultazione sul documento contenente lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

Al fine di partecipare all'attività consultiva sul documento pubblicato lo scorso gennaio 2012, denominato "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", che danno attuazione alle norme contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario, AFin provvede a sottoporre le seguenti osservazioni, suddivise, per chiarezza, secondo i titoli del Provvedimento, esposte, in alcuni casi, in modalità generica al fine di lasciare alla Banca d'Italia il compito di introdurre le stesse nel Provvedimento in esame nel modo ritenuto più opportuno.

### 1. PREMESSE

Preliminarmente si chiede, al fine di permettere una corretta pianificazione delle attività che gli intermediari attuali e "in divenire" debbano porre in essere al fine dell'ottenimento dell'iscrizione al nuovo albo di cui all'art. 106, ovvero al fine di procedere a dismissione dell'attività e conseguente liquidazione volontaria, che l'entrata in vigore delle norme attuative venga fissata al 1° gennaio 2013, in modo tale da procrastinare i termini per la presentazione dell'istanza autorizzativa al 30 settembre 2013, nonché per la messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013.

### 2. CONTENUTO DELLO SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI

# 2.5 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

Si chiede di specificare che, con la locuzione "una sola tipologia di attività", relativamente agli Intermediari più piccoli debba intendersi l'attività di erogazione di finanziamenti in via generale e non l'erogazione di una unica tipologia di operazione di finanziamento (ad esempio solo cessione del quinto, solo prestiti personali, ecc).

\*\*\*\*\*



#### TITOLO I – SOGGETTI E ATTIVITA'

#### CAPITOLO 1 – AUTORIZZAZIONE

Sezione II, paragrafo 1

Con riferimento al paragrafo disciplinante il capitale minimo iniziale, richiesto al fine del rilascio dell'autorizzazione, si chiede, per le società che acquistano crediti non performanti, che il capitale minimo possa essere fissato in un milione di euro, ovvero, che possa esser prevista la proporzionalità dello stesso al volume ed al tipo di attività svolta da intermediari che sono già presenti sul mercato.

Si chiede inoltre la previsione di un periodo transitorio per l'adeguamento al capitale minimo, nonché per uniformarsi alle disposizioni relativamente alle partecipazioni ed alla concentrazione dei rischi.

Nel presente paragrafo è inoltre previsto per gli intermediari finanziari di effettuare delle prove da stress valutando gli impatti economici e patrimoniali di scenari avversi. Si chiede di eliminare tale richiesta per gli intermediari minori, sia per la difficoltà per tali soggetti di porre in essere questo genere di simulazioni in modo corretto e rigoroso, nonchè per i danni molto limitati che il verificarsi di tali eventi comporterebbe per i terzi, dal momento che i soggetti in questione hanno una rilevanza sistemica pressoché nulla.

Si chiede che il limite, pari ai tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale, previsto per i conferimenti in natura valga solo per le società neo costituite e non per chi già opera, tenuto conto del principio di libera allocazione del patrimonio aziendale anche se nella fattispecie in conformità con il patrimonio di vigilanza e con i rischi aziendali. ciò anche in quanto la norma direttamente si riferisce al capitale iniziale e non anche all'eventuale aumento per i soggetti già esistenti.

### Sezione III, paragrafo 1

Con riferimento al principio di proporzionalità, relativamente alla predisposizione del programma di attività ed alla struttura organizzativa si chiede che vengano previste specifiche, oggettive e ben dettagliate istruzioni che gli intermediari minori possano seguire al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti a cui gli stessi devono adeguarsi per l'iscrizione al nuovo albo.

### Sezione IV, paragrafo 4

Nel presente paragrafo è previsto che l'iscrizione nel registro imprese possa avvenire solo dopo aver ottenuto l'iscrizione all'albo da parte della Banca d'Italia. Tuttavia è solo con l'iscrizione che la società acquista personalità giuridica (art. 2331 C.C.). Pertanto, prima dell'iscrizione, il rappresentante legale non può svolgere alcuna attività negoziale e contrattuale che abbia rilievo giuridico. Appare pertanto difficile per le società adempiere a molte delle puntuali prescrizioni previste per il programma di attività dalla Sez. III - e più dettagliatamente dal Titolo V, Capitolo 1, All. A - come ad esempio:

- indicare i nominativi dei preposti alle varie unità dell'organigramma e il tipo di rapporto esistente con gli stessi;
- indicare i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e dell'antiriciclaggio e i relativi requisiti di professionalità;
- indicare i nominativi e la documentazione dei soggetti esterni di cui ci si avvarrà per la distribuzione dei prodotti;
- descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate, le procedure informatiche utilizzate e il regolamento crediti.



In considerazione di ciò si chiede di modificare le richieste contenute nel programma di attività consentendo all'intermediario di esporre nello stesso alcune indicazioni programmatiche senza diretti riferimenti a contratti ovvero accordi sottoscritti.

Con riferimento alle partecipazioni si chiede inoltre di chiarire cosa succeda qualora chi detenga una partecipazione non qualificata perde i requisiti di onorabilità (divieto di esercizio del diritto di voto? Obbligo a vendere?).

### Sezione IX, paragrafo 1

Si chiede che venga esteso a 24 mesi continuativi, l'intervallo previsto per un intermediario che non eroghi finanziamenti per decadere dall'autorizzazione e venire cancellato dall'albo. Ciò soprattutto al fine di preservare gli intermediari finanziari che svolgono attività spesso connaturate con peridi di interruzione (si pensi ad esempio alle società di acquisto crediti o di leasing immobiliare).

Si chiede inoltre che, per un intermediario che intenda cessare l'attività finanziaria, modificando l'oggetto sociale e conseguentemente sospendendo l'attività di finanziamento, ma continuando a svolgere con la stessa società una nuova attività non finanziaria non sia obbligatoria la procedura di cui all'art 113-bis del TUB. In tal caso infatti, venendo meno i requisiti per l'autorizzazione e, essendo ancora il residuo dei crediti erogati presente nell'attivo, l'intermediario sarebbe costretto comunque a mettere in liquidazione la società.

\*\*\*\*\*

# TITOLO III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

CAPITOLO 1 – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Sezione I, paragrafo 1 e seguenti

Nella presente sezione, alla definizione di "Organo con funzioni di gestione" si precisa che ne fa parte il Direttore generale. Si chiede che, per gli intermediari minori, detta figura non sia obbligatoria o che, alternativamente, possa essere sovrapposta alla nomina di un Amministratore Delegato.

## Sezione II, paragrafo 2

In tale sezione si afferma che il Presidente non può rivestire un ruolo esecutivo né svolgere funzioni gestionali. Tale previsione appare eccessivamente onerosa e non giustificata per gli intermediari di minori dimensioni. Si chiede, dunque, che per tali soggetti venga prevista la possibilità di disapplicare tale previsione.

### Sezione III, paragrafo 2

L'art. 108, comma 6, del TUB prescrive criteri di proporzionalità avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale, organizzativa e alla natura dell'attività svolta dagli intermediari.

Si chiede che per gli intermediari finanziari minori (attivo non superiore a 100 milioni) e che esercitino in via non prevalente anche attività di agenzia o mediazione, le funzioni di Risk Management e Compliance possano essere unificate su di un solo soggetto.



Inoltre, per gli intermediari minori che abbiano una leva finanziaria inferiore alla metà di quella attualmente prevista, trattandosi di soggetti ad elevata patrimonializzazione, si chiede che oltre alla possibilità di accorpare le funzioni di Risk Management e Compliance, agli stessi venga prevista la possibilità di non dover procedere a Valutazione Aziendale dell'Adeguatezza Patrimoniale (ICAAP), nonché di non sottostare ai vincoli di Basilea 3 e di non essere assoggettati ai vincoli di concentrazione dei rischi previsti al Titolo IV, Capitolo 3, sezione XI, del documento in consultazione.

### Sezione V, paragrafo 2

In detto paragrafo, denominato "Promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi", si precisa che in caso di ricorso a soggetti terzi per la distribuzione dei propri finanziamenti è vietata la "sub-esternalizzazione". Fa eccezione al divieto il caso dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Si chiede che venga specificato che tale divieto non si applichi nel caso in cui una banca/intermediario finanziario si avvalga di un intermediario finanziario, che a sua volta utilizzi soggetti terzi, per la distribuzione dei propri finanziamenti.

\*\*\*\*\*

### TITOLO IV - VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I

Con riferimento al Requisito Patrimoniale Complesso si chiede di poter mantenere il coefficiente pari al 6% quando la raccolta tramite obbligazioni non risulti essere superiore al capitale sociale o al patrimonio netto

### CAPITOLO 3 – DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Sezione V

Si rammenta che gli Istituti di pagamento, anch'essi soggetti vigilati, non sono assoggettati alla normativa di cui al Titolo II, Capitolo 3 e 4 della Circolare n. 263 proprio a ragione del fatto che i rischi presidiati dalle norme in questione sono difficilmente configurabili per tali soggetti. In Anche per gli intermediari finanziari il rischio di mercato sembra difficilmente configurabile; in considerazione di ciò si chiede la disapplicazione delle previsioni normative disciplinanti il rischio di mercato per gli intermediari minori.

### Sezione XI

Si chiede che, con riferimento al requisito della "finanziarietà del gruppo", i limiti prudenziali fissati, possano essere verificati anche sugli attivi di bilancio delle società facenti si parte del gruppo, ma definite non finanziarie ai sensi del paragrafo 4, Sezione I, Capitolo 2 del Titolo I, ovvero possano esser previste adeguate forme di garanzia da parte del gruppo stesso.

Gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi finanziari, secondo quanto previsto nel documento in consultazione difatti, dovranno contenere ciascuna posizione di rischio entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza. Si chiede quindi la possibilità di estendere l'applicazione di detti limiti al patrimonio di vigilanza consolidato anche per intermediari



finanziari non facenti parte di gruppi finanziari ma comunque appartenenti ad un gruppo di società obbligato alla redazione del bilancio consolidato.

Si chiede inoltre che, per coloro che fanno acquisto di crediti, sia *performing*, che non *performing*, vengano eliminati i vincoli di concentrazione dei rischi.

# CAPITOLO 4 – LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

Sezione I, paragrafo da 1 a 4

**D:** Dalla presente sezione si evince che, per gli Intermediari Finanziari minori, è prevista una disciplina molto semplificata della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In particolare si evidenzia che tali intermediari sono unicamente tenuti ad effettuare una mappatura dei rischi assunti e quantificare le esigenze di capitale interno (rischio di concentrazione *single name* e rischio di tasso di interesse) sulla base delle metodologie semplificate stabilite dalla Banca d'Italia. Si chiede di fissare dettagliatamente ed oggettivamente dette metodologie.

AFIN Associazione FINanziarie Italiane